



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**ADMCert: la situazione in Veneto e
Friuli Venezia Giulia**

9 marzo 2026

- **Normativa**
 - **Cenni sul processo di certificazione**
 - **Gli operatori in Veneto e Friuli Venezia Giulia**
 - **Autocontrollo ed ispezioni**
 - **Conclusioni**
-



REGOLAMENTO (CE) N. 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**Relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla
protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose**

Articolo 4

Categorie di bevande spiritose

Le bevande spiritose sono classificate in categorie secondo le definizioni di cui all'allegato II.

6. Acquavite di vinaccia o *marc*

- a) L'acquavite di vinaccia o *marc* è la bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti seguenti:
 - i) è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;
 - ii) alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
 - iii) la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;
 - iv) la distillazione è effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.;
 - v) è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
 - vi) ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.;
 - b) il titolo alcolometrico volumico minimo dell'acquavite di vinaccia o *marc* è di 37,5 % vol.;
 - c) non deve esservi aggiunta di alcole di cui all'allegato I, punto 5, diluito o non diluito;
 - d) l'acquavite di vinaccia o *marc* non è aromatizzata. Ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;
 - e) l'acquavite di vinaccia o *marc* può contenere caramello aggiunto solo come colorante.
-

Articolo 9

Norme specifiche per le denominazioni di vendita

....

6. Le indicazioni geografiche registrate nell'allegato III possono essere completate soltanto:

- a) da termini già in uso il 20 febbraio 2008 per le indicazioni geografiche stabilite ai sensi dell'articolo 20; o**
 - b) conformemente alla pertinente scheda tecnica prevista all'articolo 17, paragrafo 1.**
-



Allegato III

Brandy italiano

...

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Grappa di Marsala



REGOLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

Articolo 3 Definizioni

....

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

....

- 4) «indicazione geografica», un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
 - 5) «disciplinare», il fascicolo allegato alla domanda di protezione di un'indicazione geografica in cui sono illustrati i requisiti che la bevanda spiritosa deve soddisfare e che era definito «scheda tecnica» a norma del regolamento (CE) n. 110/2008;
-

DECRETO 28 gennaio 2016.

Modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 5389, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"».

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.

La denominazione «Grappa» è esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in impianti ubicati sul territorio nazionale.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

tenore di alcole metilico (metanolo) non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100% in vol.;

titolo alcolometrico volumico minimo pari a 37,5% in volume.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

liquido trasparente e brillante;

incolore e cristallino, o con sfumature di colore in relazione alle tipologie di piante o frutti eventualmente utilizzati per l'aromatizzazione, o colore variamente ambrato per prodotti maturati in legno;

vivacità ed ampiezza aromatica, sensazioni olfattive e retronasali;

contenuto in zuccheri (espressi come zucchero invertito):
massimo 20 g/l;

sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico pari ad almeno 140 g/hl di alcole a 100% in vol.;

non è aromatizzata, salvo quanto disposto dai metodi tradizionali descritti alla seguente lettera *d*) con aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonché di frutta o loro parti, nel qual caso ciò deve risultare nella denominazione di vendita;

contenuto di caramello (solo nelle grappe sottoposte ad invecchiamento per almeno 12 mesi) max 2% in vol.

c) Zona geografica interessata: il territorio nazionale italiano.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa: tutte le fasi di elaborazione della Grappa devono essere effettuate nel territorio dell'indicazione geografica.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica:

g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura:

il termine «Grappa» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in distillazione da materie prime provenienti dalla vinificazione di uve di tale vitigno: è ammessa una tolleranza di altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;

b) ai nomi di non più di due vitigni, qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed evidenza tipografica.

c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT*) (DOP, *IGP*) sia in sigla che per esteso. Non è consentito l'uso di nomi DOC, DOCG e IGT contenenti in tutto o in parte nomi delle Indicazioni Geografiche «Grappa» elencate all'allegato III del Reg. 110/2008 (Grappa Piemontese/Grappa del Piemonte, Grappa lombarda/Grappa della Lombardia, Grappa trentina/Grappa del Trentino, Grappa friulana/Grappa del Friuli, Grappa veneta/Grappa del Veneto, Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige, Grappa siciliana/Grappa di Sicilia, Grappa di Barolo, Grappa di Marsala).

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco.

Nella denominazione di vendita della «Grappa» deve essere riportata l'indicazione di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti, se utilizzate. Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini, «vecchia» o «invecchiata» per la grappa sottoposta ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 12 mesi in botti, tini o altri recipienti di legno non verniciati né rivestiti, nei magazzini di invecchiamento sotto controllo fiscale. È consentito, altresì, l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la grappa invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

Ferme restando le disposizioni sull'invecchiamento sopra riportate, al fine di una corretta informazione al consumatore è possibile, inoltre, specificare la tipologia del contenitore in legno impiegato (es. barrique, caratello, tonneau, etc.), anche mediante aggettivazioni, solo quando la Grappa abbia soggiornato in tale tipologia di contenitore per almeno la metà del periodo minimo di invecchiamento previsto per la categoria (invecchiata, riserva).

Articolo 38

Verifica del rispetto del disciplinare

...

2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano bevande spiritose che hanno origine all'interno dell'Unione registrate in virtù del presente regolamento, la verifica del rispetto del disciplinare di cui all'articolo 22 è effettuata, anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato, da:

- a) una o più autorità competenti di cui all'articolo 43, paragrafo 1; o
- b) gli organismi di controllo di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004, in qualità di organismo di certificazione dei prodotti

...

4. Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 2 e aggiornano periodicamente tali informazioni.

La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità competenti e degli organismi di cui al paragrafo 3 e aggiorna periodicamente tali informazioni.

LE BEVANDE SPIRITOSE

Definizioni e requisiti delle bevande spiritose e di indicazione geografica (IG)

17.5.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 2019

relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

Per ogni bevanda ad indicazione geografica esiste un disciplinare che ne definisce i requisiti, approvato con decreto ministeriale del MASAF

LLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 31

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 gennaio 2016.

Modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 53 sposizioni in materia di «Attuazione dell'articolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la designazione, la presentazione, l'etichettatura delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose». Scheda tecnica della «Grappa».

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.

La denominazione «Grappa» è esclusivamente riservata all'acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed elaborata in impianti ubicati sul territorio nazionale.

I requisiti che definiscono la bevanda ad IG sono verificati da un organismo di certificazione secondo quanto descritto dai piani di controllo

LO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

Descrive il flusso delle attività svolte da un organismo di certificazione nell'ambito della certificazione di prodotto delle bevande spiritose

NORMA EUROPEA	Valutazione della conformità Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi	UNI CEI EN ISO/IEC 17065
		DICEMBRE 2012

3.9

schema di certificazione: Sistema di certificazione relativo a prodotti specificati, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, specifiche regole e procedure.

- Nota 1 Adattata dalla ISO/IEC 17000:2004, definizione 2.8.
- Nota 2 Un "sistema di certificazione" è un "sistema di valutazione della conformità", che è definito nella ISO/IEC 17000:2004, definizione 2.7.
- Nota 3 Le regole, procedure e modalità di gestione per attuare la certificazione di prodotto, processo e servizio sono chiaramente stabilite dallo schema di certificazione.
- Nota 4 Una guida generale per lo sviluppo di schemi è fornita nella ISO/IEC 17067, in combinazione con la Guida ISO/IEC 28 e la Guida ISO/IEC 53.

CHI

Gli attori di ADM-Cert


COSA

Attività specificate dai piani di controllo

COME

In accordo a quanto prescritto dalla norma ISO 17065

Moduli esaminati e documenti prodotti



Stabilimenti di produzione di grappa già certificati Veneto e Friuli Venezia Giulia



38



21




Stabilimenti certificati per la grappa IG



Operatori certificati per la grappa IG



% di distillatori per grappa IG



Operatori certificati per grappa veneta e friulana



Operatori certificati per il brandy italiano



L'autocontrollo

Per ogni lotto di lavorazione, l'operatore deve

- inviare ad ADM Cert una scheda di lavorazione
 - inviare ad ADM Cert i risultati delle analisi effettuate in autocontrollo
 - Titolo alcolometrico volumico
 - Contenuto di zuccheri espresso come zucchero invertito
 - Caratteristiche organolettiche
 - conservare due aliquote di 500 ml ciascuna come controcampione
-

Le ispezioni

- **2 ispettori (un funzionario esperto di accise e un funzionario del laboratorio)**
 - **Durata: una giornata**
 - **Si verifica la tracciabilità del prodotto**
 - **Si raccolgono dei campioni da analizzare in laboratorio**
-

I rilievi più comuni

Certificazione analitica incompleta

- Non viene registrata la valutazione delle caratteristiche organolettiche
- I risultati analitici vengono riportati nella sola scheda di lavorazione
- Non vengono riportati i metodi di analisi usati

Registrazione della tracciabilità

- Non vengono riportati i numeri di lotto delle materie prime
 - Numerazioni ed identificazioni dei prodotti nei vari stadi di produzione non sono facilmente collegabili tra loro
-

Conclusioni

- Il tasso di adesione ha raggiunto la quasi totalità dei produttori
 - Sono rappresentati operatori molto variegati
 - Il sistema di gestione si sta allineando verso procedure definite
 - Il rapporto con gli operatori è collaborativo
 - Le ispezioni non hanno riscontrato criticità significative
 - Coordinamento Tecnico Territoriale e Comitato di Certificazione sono a disposizione degli operatori, con cui c'è un confronto costruttivo
-

Grazie per l'attenzione

valerio.causin@adm.gov.it
